

## **Legge federale sulla promozione delle esportazioni**

del 6 ottobre 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000<sup>1</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**           Principio

<sup>1</sup> La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).

<sup>2</sup> Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l'iniziativa privata, è in particolare quello di:

- a. consentire l'identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all'estero per i prodotti svizzeri;
- b. rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
- c. facilitare l'accesso ai mercati esteri conformemente all'articolo 2.

### **Art. 2**           Oggetto

La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:

- a. informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
- b. offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;
- c. fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

### **Art. 3**           Mandato

<sup>1</sup> L'ufficio federale competente<sup>2</sup> (Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).

<sup>1</sup> FF 2000 1880

<sup>2</sup> Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

<sup>2</sup> Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

#### **Art. 4** Indennità e aiuti finanziari

<sup>1</sup> Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

#### **Art. 5** Obblighi del mandatario

<sup>1</sup> Il mandatario ha l'obbligo:

- a. di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
- b. di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
- c. di formare e dotare i collaboratori dei servizi esterni in modo da consentire loro di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
- d. di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
- e. di prevedere un sistema di controlling.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

#### **Art. 6** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.

<sup>2</sup> Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.

<sup>3</sup> Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

#### **Art. 7** Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

#### **Art. 8** Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi.

<sup>3</sup> RS 616.1

**Art. 9** Aiuto finanziario unico

La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

**Art. 10** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

**Art. 11** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. la legge federale del 6 ottobre 1989<sup>4</sup> che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);
- b. il decreto federale del 31 marzo 1927<sup>5</sup> che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.

<sup>2</sup> L'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>6</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

...

visti gli articoli 103 e 106-114<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>7</sup>,

...

*Art. 100 cpv. 1 lett. y*

<sup>1</sup> Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- y. decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

<sup>4</sup> RU **1990** 224, **1998** 1822

<sup>5</sup> CS **10** 513

<sup>6</sup> RS **173.110**

<sup>7</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l'entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF **1999** 7454] art. 188-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

**Art. 12**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000<sup>8</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2001

2056